

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA  
Sezione Terza Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Virginia SANGIUOLO - Presidente  
Dott. Riccardo REALINI - Consigliere rel.  
Dott. Angela LATELLA - Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 224/2011 R.G. V.G. promosso da

residenti in \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliati in Genova \_\_\_\_\_, tutti  
presso lo Studio dell' / \_\_\_\_\_ che li rappresenta e difende per procura in  
calce al ricorso per nomina di amministratore di sostegno depositato in data 5.10.2010  
dinanzi al Tribunale di Genova

avverso il provvedimento in data 7.2.2011 con cui il Giudice Tutelare presso il Tribunale di  
Genova rigettava il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di  
\_\_\_\_\_, figlio dei primi due reclamanti e fratello dei restanti due;

con la costituzione del resistente / \_\_\_\_\_ residente in Genova ed ivi  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ che  
lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta depositata il  
29.4.2011;

Rilevato che il P.G., con nota in data 6.5.2011, ha concluso per il rigetto del reclamo;

Letti gli atti e sentiti all'udienza del 20.5.2011 i Difensori delle parti, nonché \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ personalmente;

Udito il relatore ed esaminati gli atti;

OSSERVA

Ad avviso della Corte il reclamo in esame non è fondato ed accoglibile, considerato

1. che i due elementi valorizzati dal primo giudice per giudicare ingiustificata nel caso concreto la nomina di un amministratore di sostegno riguardavano la ritenuta assenza in \_\_\_\_\_ di una menomazione fisica o psichica particolarmente rilevante e l'indubbia opposizione del giovane all'iniziativa giudiziale dei suoi genitori e fratelli;
2. che i reclamanti assumono invece, da un lato, che il consenso dell'interessato non è "conditio sine qua non" per la nomina di un amministratore di sostegno, e, dall'altro, che la menomazione fisica e psichica di \_\_\_\_\_ (affetto da sindrome di Down ed ipovedente) sarebbe assai rilevante e che la nomina di un amministratore di sostegno sarebbe giustificata non soltanto da tale menomazione ma anche dall'esigenza che il giovane "...acquisisca maggiore autonomia in modo da curare



altre attività oltre a quella lavorativa..." e "...qualcuno lo coadiuvi nella gestione economica..." (reclamo);

3. che, se si può essere d'accordo con i reclamanti laddove assumono che il consenso dell'interessato non può costituire invalicabile discriminazione condizionante la nomina dell'amministratore di sostegno, occorre, in proposito, nondimeno osservare che a) la volontà e le istanze dell'interessato devono comunque essere valutate, per espressa previsione di legge, ai fini della decisione sull'eventuale nomina di un amministratore di sostegno, tenuto conto che l'art. 407 c. 2 c.c. recita che "...il giudice tutelare...deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa", b) nel caso concreto l'opposizione di \_\_\_\_\_ all'iniziativa dei genitori (e dei fratelli) non può che risultare seria e ragionata, solo che si tenga conto che era lo stesso originario ricorso degli attuali reclamanti a narrare che, poco dopo la nascita il 7.5.1983 di \_\_\_\_\_ n ed il suo prolungato ricovero all'ospedale \_\_\_\_\_ di Genova per una forma di leucemia neonatale, i genitori "...A seguito di tali vicende..." lo lasciavano a convivere in Genova con una signora ( \_\_\_\_\_ i) presentata loro da un conoscente e successivamente si trasferivano definitivamente in \_\_\_\_\_, c) la circostanza che \_\_\_\_\_ si senta abbandonato dai genitori ("Quando sono nato non mi avete voluto..." -vedasi la lettera da lui scritta a "mamma e papà" il 1°.6.2008 prod. n.° 3 di primo grado del resistente) e voglia vivere la propria vita senza intromissioni di essi depone quindi nel senso di una sua capacità di raziocinio e di una maturità psichica sufficienti a consentirgli di proseguire, senza ausilio di un amministratore di sostegno, il suo cammino nell'ambito familiare (con la signora \_\_\_\_\_, da lui chiamata "nonna") in cui proprio i suoi genitori, subito dopo la sua nascita, ritennero di lasciarlo;
4. che, premesso che risulta peculiare che siano proprio i genitori di \_\_\_\_\_ ad enfatizzare la rilevanza delle menomazioni psicofisiche derivanti dalla sindrome di Down e dalla parziale cecità del figlio, i dati istruttori disponibili (indicanti che il giovane ha studiato, lavora come centralinista in un ospedale di Genova ed è in grado di condurre una vita sostanzialmente regolare insieme alla persona. \_\_\_\_\_ i, che gli è cara) non denotano un'impossibilità del giovane di provvedere ai propri interessi e l'esigenza di assistenza tramite amministratore di sostegno;
5. che pure sotto il profilo economico-patrimoniale il ricorso originario non deduceva alcuna condotta dilapidatoria di \_\_\_\_\_ o della \_\_\_\_\_, emergendo semmai che il giovane gode di discrete entrate personali e che la \_\_\_\_\_ (ricevente un contributo dai genitori di \_\_\_\_\_) talvolta le integra;
6. che gli originari ricorrenti sembravano piuttosto lamentare una tendenza della \_\_\_\_\_ a scoraggiare contatti del giovane con l'esterno e con essi genitori;
7. che i dati istruttori disponibili sembrano peraltro sufficienti a ritenere che \_\_\_\_\_ abbia una propria autonoma sfera volitiva e che se egli, dopo il lavoro, preferisca più trascorrere del tempo in casa ad ascoltare musica che frequentare centri ricreativi e terapeutici per persone affette da sindrome di Down, ciò non giustifica affatto la conclusione che sia necessaria la nomina di un amministratore di sostegno;
8. che, quanto poi ai rapporti del giovane (ormai ventottenne) con i suoi genitori, valgono le considerazioni più sopra espresse circa la sua volontà e gli eventi che l'hanno determinata;
9. che, in ultima analisi la Corte, confermando sostanzialmente le valutazioni del primo giudice, non ravvisa nel caso concreto condizioni ed esigenze per la nomina di un amministratore di sostegno ad \_\_\_\_\_



Il reclamo in esame va pertanto respinto, siccome infondato.

Le spese del procedimento di reclamo seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Respinge il reclamo proposto da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ del e sopra specificato;

Condanna i reclamanti in solido al rimborso, in favore del resistente \_\_\_\_\_  
delle spese del procedimento di reclamo, liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui  
euro 550,00 per diritti, euro 650,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso spese  
generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.

Genova, 20 Maggio 2011.

Il Presidente



**CORTE D'APPELLO DI GENOVA**

Depositato in Cancelleria il **4 GIU. 2011**

Il Cancelliere

